

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1306

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(FERRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1988

—————

Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1988,
n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia
scolastica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che si propone intende rispondere, in via di urgenza, ad alcune specifiche esigenze del settore dell'edilizia scolastica emerse nei primi due anni di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, che ha previsto appositi interventi finanziari per la concessione di mutui agli enti locali obbligati alla fornitura degli edifici scolastici.

L'intervento si rende improcrastinabile al fine di evitare gravi ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In effetti, la situazione attuale è caratterizzata dall'esistenza di doppi turni e dall'ampia utilizzazione impropria di edifici non costruiti per uso scolastico - fenomeni entrambi che appaiono particolarmente gravi in alcune zone del meridione d'Italia, soprattutto in Campania e in Sicilia - e, comunque, da una non razionale utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con squilibri non solo geografici, ma anche tra i vari settori scolastici.

Una mancata o non adeguata soluzione di siffatti problemi costituirebbe - come si è detto prima - un fattore di ulteriore aggravamento della funzionalità del servizio scolastico. D'altra parte, la possibilità di realizzare gli obiettivi di politica scolastica richiede, per divenire effettiva, anche adeguate risposte a livello di infrastrutture.

Si tratta di una problematica che è stata ampiamente discussa ed approfondita dalla recente Conferenza nazionale sull'edilizia scolastica (17-19 dicembre 1987 - Montecatini Terme), promossa dal Ministero della pubblica istruzione, con la partecipazione di qualificati rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, nonché degli ordini professionali.

Per una più puntuale ricognizione dei problemi specifici connessi all'attuazione della sopra citata legge n. 488 del 1986, appare necessario, peraltro, richiamare le linee fonda-

mentali secondo le quali si definisce l'intervento in essa previsto.

È da dire anzitutto che tale intervento presenta alcuni tratti peculiari che lo caratterizzano rispetto alle leggi precedenti e, in particolare, alla legge 5 agosto 1975, n. 412, con cui sono stati finanziati due piani triennali di edilizia scolastica.

In effetti la legge n. 488 del 1986 ha sostituito all'ottica dell'intervento mediante piani generalizzati quella dell'intervento mirato a specifici obiettivi definiti dalla stessa norma secondo una scala di priorità, che non viene peraltro direttamente fissata, bensì implicitamente stabilita attraverso le quantificazioni delle risorse finanziarie da destinare ai vari obiettivi.

Il primo obiettivo è quello volto all'eliminazione dei doppi turni, finalità, questa, che interessa tutti i tipi di scuola.

Viene poi la conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti ed anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali il bacino di utenza deve essere più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale.

L'elenco continua con l'indicazione relativa al completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge n. 412 del 1975 ovvero finanziate da comuni e province con mutui a loro intero carico o assistiti da contributi regionali, opere già previste ed in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 488.

Altro obiettivo è quello che riguarda il soddisfacimento delle esigenze relative alle nuove istituzioni disposte nel settore dell'istruzione secondaria superiore, che comprende anche i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché nel settore dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Più specifica è la finalità relativa all'adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici ed alla ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico e temporaneamente non adibiti effettivamente a tale uso.

Un particolare intento viene poi proposto, più che attraverso una specifica finalizzazione dei mutui, mediante un vincolo posto ai progetti di edilizia scolastica, che devono essere comprensivi anche di impianti sportivi, con un'ulteriore indicazione volta a favorire, nella elaborazione dei programmi regionali, i progetti diretti a realizzare impianti sportivi «polivalenti», cioè di uso comune a più scuole ed aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio.

Altro aspetto importante delle disposizioni della legge n. 488 è quello della sostituzione dello strumento del finanziamento per trasferimento diretto di risorse dallo Stato agli enti locali con quello del finanziamento di mutui a totale carico dello Stato presso la Cassa depositi e prestiti.

L'introduzione del peculiare strumento finanziario si mantiene peraltro coerente con il quadro istituzionale posto dall'ordinamento regionale. In tale ambito viene garantita la funzione programmatica delle regioni.

In proposito si ricorda che l'individuazione degli enti destinatari dei mutui va effettuata, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di un programma annuale formulato dalle regioni stesse, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

Tali i contenuti della legge n. 488 del 1986.

Il biennio di applicazione ne ha però posto in evidenza alcuni limiti e punti problematici, su cui si rende necessario ed oltremodo urgente - ed è questa una delle proposte di maggior rilievo emerse dalla conferenza nazionale sull'edilizia scolastica - un ulteriore intervento legislativo, intervento che s'intende, per l'appunto, realizzare con il presente provvedimento, il quale attiene sostanzialmente ai restanti mesi del corrente anno 1988, l'ultimo, cioè, del triennio cui si riferisce la nuova normativa.

L'intervento lascia peraltro impregiudicata l'esigenza di una più organica disciplina con riferimento all'azione da svolgere a far tempo dall'anno prossimo.

Un primo problema riguarda la piena e razionale utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Per raggiungere tale finalità appare necessario superare l'attuale assoluta rigidità nella ripartizione delle competenze tra gli enti locali territoriali, consentendo, mediante apposite convenzioni, l'uso, anche parziale, di edifici da parte di scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali. Ciò nell'ambito di un apposito piano di utilizzazione di tutti i locali disponibili predisposto dal provveditore agli studi (articolo 1).

Un ulteriore problema è connesso ai criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i vari obiettivi indicati.

È da ricordare in proposito che, nel caso di mancata utilizzazione di parte delle quote di finanziamento previste per un determinato esercizio, esse possono essere trasferite ai due esercizi successivi.

La norma non prevede invece che, nell'eventualità di esubero degli stanziamenti finalizzati all'eliminazione dei doppi turni (2.400 miliardi nel triennio), i fondi residui possano essere utilizzati per la realizzazione degli altri obiettivi previsti dalla legge (per i quali sono stanziati, nel triennio, 1.600 miliardi). L'ipotesi di tale esubero è resa peraltro attuale sia dal decremento demografico, il quale può rendere non più convenienti interventi volti ad eliminare le turnazioni in quelle scuole elementari e medie in cui i ritmi annuali del decremento stesso lasciano prevedere l'eliminazione dei doppi turni per via, per così dire, naturale, sia dagli effetti dei finanziamenti già eventualmente assicurati nel 1986 e nel 1987, in misura che potrebbe rivelarsi adeguata all'auspicata eliminazione del fenomeno di cui trattasi.

Il provvedimento consente, al riguardo, di trasferire al conseguimento delle altre finalità quote di finanziamento non utilizzate dopo aver accantonato quelle necessarie per l'eliminazione dei doppi turni, quando essi coinvolgono un numero superiore a cinque classi

nelle scuole elementari e a tre classi nelle scuole medie (articolo 2).

È da rilevare poi che dall'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla citata legge n. 488 del 1986, non si evince con chiarezza quale sia l'ente locale territoriale competente a chiedere i mutui per gli edifici scolastici dei licei artistici, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Si rende pertanto necessario stabilire che, per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti possa concedere mutui alle province, che ne facciano richiesta.

Quanto all'esigenza, che è stata particolarmente avvertita nel corso dell'esperienza compiuta, di accelerare le procedure per la concessione dei mutui, si provvede a dare maggiore certezza di riferimenti alla Cassa depositi e prestiti per le deliberazioni che essa deve assumere.

Per tali deliberazioni si stabilisce il termine massimo di due mesi dalla presentazione delle richieste (articolo 4).

Analoga esigenza si pone per l'accelerazione dell'esecuzione delle opere, per la quale il carattere di temporaneità e di straordinarietà dei finanziamenti previsti dalla suddetta legge n. 488 rende possibile richiamare la disciplina della concessione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, strumento che non sarebbe invece utilizzabile per interventi in via permanente (articolo 5, comma 1).

Per la stessa finalità si prevedono varie forme di accelerazione delle procedure (comma 2).

Si pone, infine, l'esigenza di modificare la composizione della commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso relative all'edilizia scolastica sperimentale, per renderla, mediante l'inserimento di nuovi membri portatori di interessi pubblici diversi o di specifica preparazione professionale, più consona alle effettive esigenze poste dalla realizzazione delle opere (articolo 6).

A tal fine si ricorda che la suddetta commissione è stata istituita dall'articolo 3, terzo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, la quale stabiliva, altresì, che i membri della medesima dovevano essere scelti nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei lavori pubblici.

Successivamente l'articolo 8 della legge n. 1358 del 18 dicembre 1964 vi ha inserito membri appartenenti agli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, all'Associazione nazionale dei comuni italiani e all'Unione province d'Italia, nonché esperti del Consiglio nazionale delle ricerche.

Infine, l'articolo 7, terzo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, ha previsto la partecipazione di un altro membro appartenente al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tali modifiche si sono peraltro tradotte in occasionali integrazioni della commissione, rispondenti soprattutto ad esigenze contingenti.

Una più organica ristrutturazione appare pertanto oggi necessaria per tener conto sia della presenza dell'ente regione - a suo tempo non ancora funzionante - portatore di interessi pubblici peculiari, sia dell'estendersi degli interventi conseguenti alla legge 5 agosto 1975, n. 412, interventi non più limitati alla realizzazione di edifici scolastici nell'ambito della scuola dell'obbligo, sia infine della necessità che ciascun membro apporti, con la propria partecipazione, una specifica e qualificata esperienza professionale.

A nessuno può sfuggire come il ricorso alla forma del decreto-legge per l'introduzione delle modifiche alla normativa vigente sopra illustrate corrisponda a motivi di assoluta necessità ed urgenza, motivi che conseguono, per un verso, all'esigenza di evitare, in ogni modo, il rischio che vada persa la disponibilità dei finanziamenti, non assegnati, relativi al 1986 - la cui utilizzazione deve aver luogo, ai sensi del comma 11 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 318 del 1986, entro la fine del 1988 - e, per altro verso, all'esigenza di accelerare, quanto più possibile, le procedure per l'attuazione dei programmi e per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento legislativo specificato in oggetto è finalizzato ad una più razionale utilizzazione di fondi già stanziati da un precedente provvedimento legislativo, e precisamente dall'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

Ciò si evince dall'analisi dei contenuti dei singoli articoli.

Articolo 1. - Non comporta spesa in quanto si tratta soltanto di introdurre un metodo di programmazione nell'utilizzazione degli edifici scolastici, consentendone, fra l'altro, l'uso anche per scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura. Ciò non modifica la consistenza complessiva degli edifici scolastici, ma evita una sotto utilizzazione di parte di essi.

Articolo 2. - Non comporta spesa. In effetti la norma prevede una più completa utilizzazione dei fondi già stanziati dal citato articolo 11 del decreto-legge n. 318; ciò al fine di perseguire, in maniera più consona, le finalità indicate nella lettera *b*) del comma 2 dello stesso articolo 11.

Per tale motivo la norma non prevede risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate in detto articolo.

Stante il fatto che rimane immutato il complesso delle opere realizzabili con gli stanziamenti sopra indicati, non si rilevano oneri nuovi a carico degli enti territoriali, rispetto a quelli valutati in occasione dell'approvazione dell'articolo 11.

L'entità dei mutui utilizzabili presso la Cassa depositi e prestiti non è quantificabile *a priori*, in quanto la procedura per la determinazione del piano e per la conseguente assegnazione dei mutui è in corso; soltanto al termine del triennio dei finanziamenti e del successivo biennio di utilizzazione dei fondi, rispetto all'anno cui essi sono imputati, si potrà fare un consuntivo dei mutui concessi e delle opere realizzate.

Premesso quanto sopra, si possono fornire alcuni dati, acquisiti anche presso la Cassa depositi e prestiti, inerenti all'attuazione del citato articolo 11 nei seguenti anni.

Anno 1986.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1986, come previsto al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 318, vennero individuati i comuni e le amministrazioni provinciali da ammettere al mutuo, fino all'ammontare complessivo stabilito dall'articolo 11 medesimo in lire 2.000 miliardi, per l'eliminazione dei doppi e tripli turni (1.200 miliardi) e per le altre finalità previste dalla lettera *b*) del già citato articolo 11 (800 miliardi).

Per l'utilizzo dei predetti fondi del 1986, rimasti non assegnati a causa del mancato perfezionamento dei mutui, venne successivamente emanato il decreto ministeriale 26 febbraio 1988, con il quale sono stati riammessi a mutuo gli enti risultati decaduti, per un importo di lire 553.301.000.000.

Alla data del 30 giugno 1988, secondo i dati forniti dalla Cassa depositi e prestiti il 7 luglio 1988, i mutui vigenti sono di lire 1.822.127.950.000.

Le somme per le quali occorre un decreto di riassegnazione (peraltro già predisposto) e che andrebbero in economia, entro il 30 dicembre 1988, ammontano a lire 88.859.380.000.

La ulteriore quota residua, pari a circa 89 miliardi, non può essere considerata disponibile, perchè alcuni mutui sono in fase di perfezionamento presso la Cassa depositi e prestiti.

I dati di cui sopra sono evidenziati dal seguente prospetto riepilogativo alla data del 30 giugno 1988:

Fondi disponibili ai sensi della legge n. 488 del 1986	L.	2.000.000.000.000
Mutui vigenti	L.	1.822.127.950.000
Mutui da riassegnare	»	88.859.380.000
		<u>» 1.910.987.330.000</u>
Quota residua corrispondente a mutui ancora in fase di perfezionamento presso la Cassa depositi e prestiti	L.	<u>89.012.670.000</u>

Con i mutui attivati si può prevedere la realizzazione di n. 12.713 aule.

Anno 1987.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1987, come previsto al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 318, vennero individuati i comuni e le amministrazioni provinciali da ammettere a mutuo, fino all'ammontare complessivo stabilito dal medesimo articolo 11 in lire 1.000 miliardi, per l'eliminazione dei doppi e tripli turni e per le altre finalità previste dalla lettera b) del già citato articolo 11.

Alla data del 30 giugno 1988, secondo i dati forniti dalla Cassa depositi e prestiti il 7 luglio 1988, i mutui vigenti sono di lire 981.298.774.256.

La quota residua, pari a circa 18 miliardi, non può essere considerata disponibile, perchè alcuni mutui sono in fase di perfezionamento presso la Cassa depositi e prestiti.

I dati di cui sopra sono evidenziati dal seguente prospetto riepilogativo, alla data del 30 giugno 1988:

Fondi disponibili ai sensi della legge n. 488 del 1986	L.	1.000.000.000.000
Mutui vigenti	»	981.298.774.256
Quota residua corrispondente ai mutui ancora in fase di perfezionamento presso la Cassa depositi e prestiti	L.	<u>18.701.225.744</u>

Con i mutui attivati si può prevedere la realizzazione di n. 5.540 aule.

Anno 1988.

Non è stato ancora emanato il decreto ministeriale in attuazione del comma 5 dell'articolo 11 più volte citato.

La disponibilità è di lire 600 miliardi per le finalità di cui alla lettera a) e di lire 400 miliardi per le finalità di cui alla lettera b).

Con la disponibilità finanziaria di lire 600 miliardi possono essere eliminati totalmente i doppi turni nell'ambito dell'intero territorio nazionale,

con un costo ammontante a lire 461 miliardi. Ciò determina un residuo di circa 139 miliardi.

Qualora non si tenga conto delle carenze per le scuole elementari fino a cinque aule e per le scuole medie fino a tre aule, come previsto al comma 2, la disponibilità residua aumenterebbe a circa 173 miliardi.

Tale disponibilità potrebbe essere utilizzata per eliminare molte situazioni di edifici impropri che le regioni hanno segnalato con i programmi 1988 e che, per mancanza di fondi per le finalità di cui alla lettera *b*), non possono essere accolte.

A tale utilizzazione è finalizzato il disposto dell'articolo 2.

Con i mutui attivati e con quelli da attivare a seguito dell'innovazione introdotta con detto articolo si prevede di realizzare n. 5.500 aule.

Articolo 3. - Non comporta spesa in quanto la norma è finalizzata soltanto ad individuare il soggetto competente a chiedere i mutui per la costruzione di edifici di proprietà dello Stato, mutui già previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 318.

Pertanto, anche per gli oneri indiretti vale quanto detto per gli enti locali nell'articolo 2.

Articolo 4. - Non comporta spesa, in quanto trattasi di norma procedurale.

Articolo 5. - Non comporta spesa, in quanto trattasi di norma procedurale.

Articolo 6. - Non comporta spesa, in quanto trattasi di revisione della composizione di una commissione già esistente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1988.

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica, al fine di assicurare la piena utilizzazione dei fondi previsti per la concessione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nonchè di accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo 11;

Considerato che gli interventi di edilizia scolastica sono necessari per assicurare la piena efficienza del servizio scolastico e che debbono altresì essere predisposti in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.

3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.

4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

Articolo 2.

1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si aggiungono a quelle destinate al conseguimento delle finalità di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 11, con particolare riguardo:

a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene ed all'agibilità dei locali;

b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle situazioni relative all'utilizzazione impropria di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso, nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver provveduto all'accantonamento delle quote di finanziamenti ancora necessarie per l'eliminazione dei doppi turni relativi ad un numero superiore a 5 classi per le scuole elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune nel caso in cui il circolo didattico o la scuola media comprendano plessi o sezioni staccate funzionanti in più comuni.

Articolo 3.

1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle province, che ne facciano richiesta.

2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le quote da assegnare alle province per le opere di edilizia scolastica di propria competenza.

Articolo 4.

1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive

quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità del programma annuale che sarà formulato dalle regioni, tenuto conto dei piani provinciali di utilizzazione degli edifici di cui all'articolo 1, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonché della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Articolo 5.

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412. La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione, sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. L'individuazione delle aree è effettuata ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità.

3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Articolo 6.

1. La commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale, prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed integrata successivamente dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è così composta:

a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;

c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra, secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;

e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara fama;

g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri;

- h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti;
- i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in rappresentanza delle regioni;
- l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
- m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta alle province.

2. Per i componenti designati dai due Ministeri sono designati anche componenti supplenti, per i casi di assenza o di impedimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo dirigente appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - GALLONI - GAVA -
AMATO - FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI